

Delibera n. **174/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 1/4

OGGETTO: Nomina titolare potere sostitutivo ai fini dell'accesso civico previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2013.

N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 174/2013	Prot. n. 24373	UOR: Direttore Generale
-------------------------	------------------	----------------	-------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI	X				Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	

L'art. 43 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2013, prevede all'interno di ogni amministrazione l'istituzione della figura del Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012, doveva essere individuato dall'organo di indirizzo politico di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. A tale art. 1, comma 7, ha fatto seguito la circolare n. 1 del 25.1.2013 del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le necessarie precisazioni circa la nomina di tale Responsabile, ribadendo l'opportunità che, in considerazione del ruolo e delle responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, la scelta per tale incarico ricadesse su un dirigente. In considerazione di tale dettato normativo, il Rettore, con decreto rettorale d'urgenza n. 19/2013 del 28 marzo 2013, ratificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2013 con delibera n. 80/2013, ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il dirigente Dott. Luigi Botteghi, Direttore generale dell'Ateneo.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 43, con Decreto rettorale n. 257/2013 del 4 giugno 2013, il Direttore generale Dott. Luigi Botteghi, già Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato quindi nominato anche Responsabile della trasparenza, al quale l'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 attribuisce, tra gli altri, il compito di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell' "accesso civico" (art. 5), che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza dover dimostrare l'interesse differenziato a sostegno di tale esigenza e senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 2, comma 2), e di riutilizzare i documenti, le informazioni e i dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità.

Delibera n. **174/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 2/4

A tutela di tale diritto è riconosciuta a chiunque la possibilità di inoltrare una richiesta di accesso civico (art. 5) che, oltre a non essere sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Ateneo che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, comma 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Tale richiesta comporta infatti l'obbligo per l'Ateneo di procedere alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto entro trenta giorni, comunicando contestualmente al richiedente l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, l'Ateneo indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Secondo l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ad assicurare la pubblicazione dei dati richiesti.

Secondo tale art. 2, comma 9-bis, *“l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”. Secondo il comma 9-ter “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.*

Anche il “Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, peraltro in fase di necessario ed imminente aggiornamento in considerazione delle novità normative nonché della riorganizzazione degli uffici e dei servizi operata nell'ultimo biennio, all'art. 9 recita: *“Il dirigente, il personale con attribuzioni di funzioni vicarie dirigenziali e, limitatamente ai servizi tecnici afferenti alla direzione amministrativa, i titolari di funzioni equiparate, il direttore delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti ed esercitano il potere sostitutivo in caso di inerzia”.*

All'art. 13, lo stesso regolamento recita: *“1. Il responsabile del procedimento di accesso, anche per gli atti infraprocedimentali, è il dirigente, o il direttore di strutture didattiche, scientifiche o di servizio, o su designazione di questi, altro dipendente, addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. 2. Nelle strutture didattiche, scientifiche o di servizio, il direttore può delegare le attribuzioni di cui al primo comma, anche ad un docente.”*

Fermo restando che si ritiene necessario evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo

Delibera n. **174/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 3/4

rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito, nella fattispecie si chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di individuare la figura più qualificata ad esercitare la titolarità del potere sostitutivo del Direttore generale, peraltro unica figura in possesso della qualifica di dirigente in Ateneo, nelle sue funzioni di Responsabile della trasparenza, al fine di assicurare, nei termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/90, la pubblicazione dei dati e delle informazioni richiesti nelle istanze di accesso civico, nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- VISTO il decreto legislativo marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in particolare l'art. 1, comma 7, laddove prevede che ciascuna amministrazione pubblica nomini un "*Responsabile per la prevenzione della corruzione*", di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio (art. 1, comma 7), con i compiti e le responsabilità indicate nella legge medesima;
- VISTA la comunicazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), ora anche Autorità Nazionale Anticorruzione, che, in data 3.1.2013, ha segnalato la necessità di nominare anche nelle Università il predetto Responsabile della prevenzione della corruzione;
- VISTA la circolare n. 1 del 25.1.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le necessarie precisazioni circa la nomina di tale Responsabile, anche con riferimento alla qualifica che lo stesso deve possedere ed ai suoi rapporti con gli Uffici;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2013, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto rettorale d'urgenza n. 19/2013 del 28 marzo 2013, ratificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2013 con delibera n. 80/2013, con il quale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ateneo il Dott. Luigi Botteghi, Dirigente generale dell'Ateneo ed unica figura di livello dirigenziale presente all'interno dell'Ateneo;
- VISTO l'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della figura del Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- VISTO il decreto rettorale n. 257/2013 del 4 giugno 2013, con il quale il Direttore generale Dott. Luigi Botteghi, già Responsabile per la prevenzione della corruzione, è stato nominato anche Responsabile della trasparenza;

Delibera n. **174/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 4/4

- VISTO l'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, che attribuisce al Responsabile della trasparenza anche il compito di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;
- VISTO l'art. 5, che nel disciplinare l'istituto dell'accesso civico, prevede al comma 4 che, nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ad assicurare la pubblicazione dei dati richiesti;
- VISTA la legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come modificata dall'art. 1 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, ed in particolare l'art. 2, comma 9-bis, secondo il quale *"l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione"*;
- CONSIDERATO che, essendo stati attribuiti gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione nonché Responsabile della trasparenza al Dott. Luigi Botteghi, Direttore generale ed unica figura in possesso della qualifica di dirigente presente all'interno dell'Ateneo, si rende necessario individuare la figura più qualificata cui attribuire la titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia, affinché provveda nei termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/90 ad assicurare la pubblicazione dei dati e delle informazioni richiesti nelle istanze di accesso civico, nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza;
- RITENUTO di potere individuare, in tale specifica fattispecie ed in via eccezionale, all'interno dell'Ateneo, in mancanza di figure apicali dell'amministrazione diverse dal Direttore generale, nel Rettore *pro tempore* la figura più qualificata cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del Direttore generale nella sua funzione di Responsabile della trasparenza, al fine di garantire al cittadino l'accesso civico a tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- SENTITO il Prorettore agli Affari generali;
- SENTITO il Direttore generale;

delibera

ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., al fine di garantire al cittadino l'esercizio del diritto all'accesso civico ai dati ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, è attribuito, in via eccezionale, al Rettore *pro tempore* il potere sostitutivo nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Direttore generale *pro tempore* Dott. Luigi Botteghi, nella sua funzione di Responsabile della trasparenza, alle istanze di accesso civico pervenute all'Ateneo ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.